



## La tutela degli alberi monumentali

Attuazione dell'art.7 della L. n. 10/2013 e nuovi profili di collaborazione tra Amministrazioni e *stakeholders*

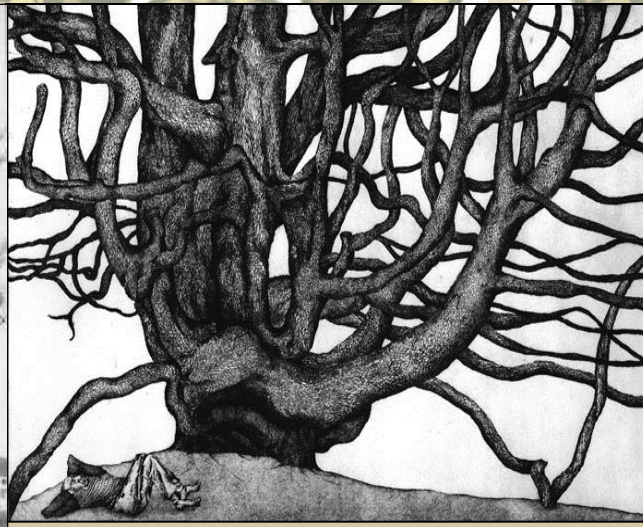
Vice Capo del Corpo forestale dello Stato Dirigente Generale dott. Alessandra STEFANI

12 miliardi di alberi nelle aree forestali (boschi + altre terre boscate)

### Stima parziale:

non include gli alberi in aree agricole, in aree urbane, in parchi e giardini

Gli alberi monumentali, relativamente pochi e privi di valore produttivo, sono i testimoni sia del lungo e difficile lavoro della natura che del persistente rapporto che questa intesse con l'uomo. Considerati a tutti gli effetti come dei soggetti giuridici, essi hanno un valore estetico, culturale, naturalistico ed esprimono la storia ed il sentimento religioso delle popolazioni che vivono in un determinato luogo.





Usciti indenni dalla espansione dei grandi centri urbani, spesso in aree economicamente marginali o inseriti in aree soggette a tutela particolare (riserve di caccia reali, proprietà monastiche, foreste demaniali, ecc.), tali alberi sono solo negli ultimi tempi oggetto di studio da parte della comunità scientifica, di interesse e curiosità da parte della collettività e di tutela e salvaguardia da parte del legislatore.

**Molti gli epiteti, ognuno per la caratteristica che si vuole evidenziare**

*Grandi alberi*  
*Alberi monumentali*  
*Monumenti naturali*  
*Monumenti verdi*  
*Esemplari arborei monumentali*

Dimensioni

*Alberi Padri*  
*Patriarchi arborei*  
*Patriarchi vegetali*  
*Patriarchi della Natura*

Ruolo paesaggistico e culturale

*Alberi secolari*  
*Testimoni del Tempo*

Longevità

# Caratteristiche e funzioni

- *Eredità biologica;*
- *Conservazione della biodiversità;*
- *Collegamento fra diverse scale temporali;*
- *Utili elementi per ricostruire il clima del passato;*
- *Elementi chiave per comprendere il cambiamento dei fattori ecologici dell'ambiente in cui essi vivono.*

## **Gli alberi monumentali consentono:**

- la diversificazione di *habitat* di molte specie vegetali e animali;
- l'acquisizione di informazioni relative al patrimonio genetico di specie rare e spesso dimenticate;
- la valorizzazione del paesaggio e la creazione di punti di attenzione per attività di educazione e di turismo naturalistico, tanto possibile quanto maggiore è la loro fragilità.

## Cosa c'è di nuovo nel campo legislativo?

Con il suo articolo 7, la L.n.10/2013 viene a colmare, in tema di tutela degli alberi monumentali, un duraturo vuoto legislativo a livello nazionale, caratterizzato da una diversificata attività legislativa e amministrativa a livello regionale, manifestatasi, già a partire dagli anni '70, sotto forma di leggi e regolamenti, atti di giunta e atti dirigenziali.





In Italia, la tutela degli alberi monumentali ha preso forma negli anni '70 per poi essere sostenuta, in modo più organico, durante gli ultimi 50 anni

**Prima campagna di sensibilizzazione**

**1971**

Sull'onda del *National Big Trees Program* (USA-1940), il WWF lancia il programma conosciuto come *Operazione grande albero*, che consiste nel censimento dei *Patriarchi vegetali* e ha l'obiettivo di promuovere la produzione di una legge tutela specifica.

**Prima norma regionale in materia di tutela**

**1977**

Nella L.R. n. 2/1977 *Protezione della flora spontanea regionale*, l'Emilia Romagna inserisce uno specifico riferimento alla tutela di *alberi dal considerevole valore scientifico e monumentale*, intesi come *individui o in gruppo, in bosco o in filare*.

Conseguentemente dà avvio al loro censimento in ambito regionale.

Un processo di tutela complesso: intersecazione e sovrapposizione di norme statali e regionali di tipo paesaggistico e naturalistico.

**L. n. 1497/1939** - *Protezione delle bellezze naturali*

L'art.1 stabilisce che il vincolo paesaggistico si applica a:

- *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e singolarità geologica (comma 1);*
- *le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalla legge per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza (comma 2).*

L'albero considerato come *cosa immobile* - RIDUTTIVO

Riferimento al solo suo lato esteriore (*carattere di bellezza*) - LIMITATIVO



Cogenti misure di tutela, specialmente per gli alberi inseriti in parchi, giardini e ville storiche, attraverso iscrizione nell'elenco delle cose di notevole interesse pubblico.



Divieto di distruzione o di modifica tale da pregiudicarne il valore esteriore.



# L. n. 431/1985 (legge Galasso)

*Le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalla legge per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza (comma 2 art. 1 L.1497/1939), anche quando ubicati nei particolari contesti ambientali vincolati ope legis, sono sottoposti a vincolo paesaggistico.*

Questi beni con i loro elementi costitutivi, alberi compresi, sono trattati, ai fini della tutela, al pari dei contesti naturali di particolare interesse ambientale (montagne, fiumi, laghi, foreste, aree protette).

Superata l'originaria concezione statica e di ordine prettamente estetico, si riconosce al paesaggio, e ai suoi elementi naturali, un carattere di tipo ambientale e dinamico.





D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227

## *Orientamento e modernizzazione del settore forestale*

Tale norma, specifica del settore silvicolo, all' art. 6, prevede che *le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscano il **rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.***



**D.Lgs. n. 490/1999**



**D.Lgs. n. 42/2004 (codice Urbani)**

*Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e singolarità geologica (comma 1);*

*Le ville, i giardini e i parchi che sono caratterizzati da una bellezza non comune (comma 2) (Rif. art.1 of L.n.1497/1939)*

sono beni che possono essere dichiarati di notevole interesse pubblico e sono tutelati mediante limitazione del diritto soggettivo di proprietà.

Manca  
ancora il  
riferimento al  
termine  
“albero”

(foreste, ai sensi art. 142)



# Il sostantivo “albero” entra ufficialmente nella normativa nazionale di tutela del patrimonio culturale.

Un passo sostanziale verso la tutela viene fatto con il **D.Lgs. 63/2008** che modifica ed integra il D. Lgs. n. 42/2004.

Nella modifica dell'art. 136 del testo originario, alla frase *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica*, viene aggiunta la frase *ivi compresi gli alberi monumentali*.



Gli alberi monumentali, beni paesaggistici a tutti gli effetti, finalmente, entrano a far parte del patrimonio culturale nazionale, al pari dei complessi archeologici, degli edifici, dei castelli e dei centri storici di maggior pregio.

# Il sostantivo “albero” entra ufficialmente nella normativa nazionale di tutela del patrimonio culturale.

Il riferimento agli alberi monumentali si ritrova nel testo del suddetto decreto anche nella trattazione dell'iter di dichiarazione di notevole interesse pubblico, laddove si specifica che le commissioni provinciali di cui all'art. 137 del testo originario e s.m.i. siano *integrate dal rappresentante del competente Comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.*





# Iniziative

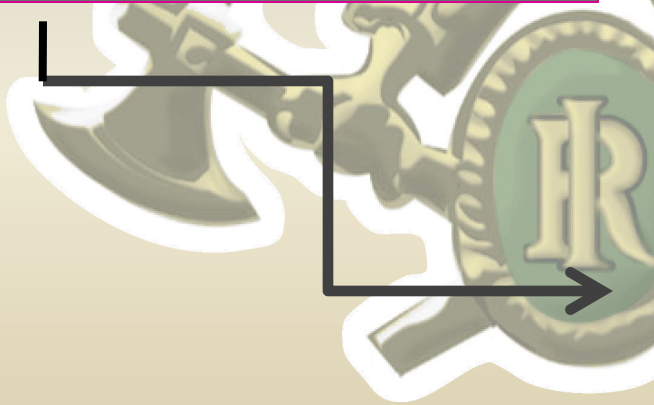
Il lento processo normativo statale finalizzato alla tutela degli alberi monumentali è stato accompagnato ma anche alimentato da:

serie di iniziative spontanee volte a sensibilizzare il mondo politico e la collettività alla importanza di tali esemplari e alla necessità di azioni di rispetto

proliferare di leggi e regolamenti a livello regionale



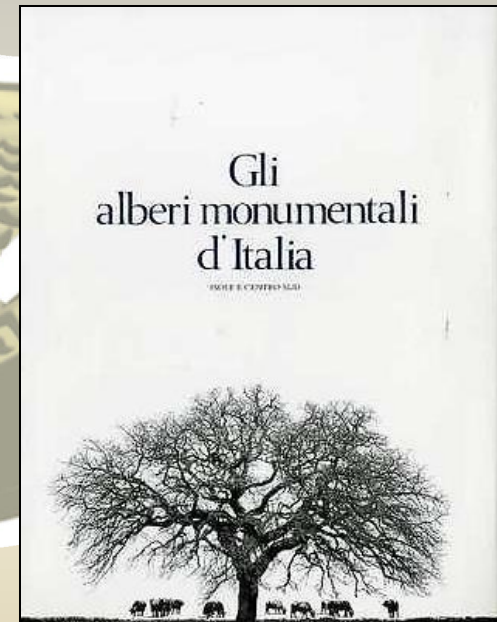
Le iniziative di catalogazione, con l'obiettivo di conservare questo particolare patrimonio, sono state portate avanti grazie alla sensibilità delle amministrazioni locali.



# Il primo censimento nazionale Corpo forestale dello Stato, 1982

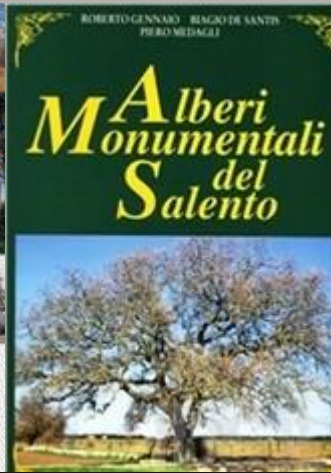
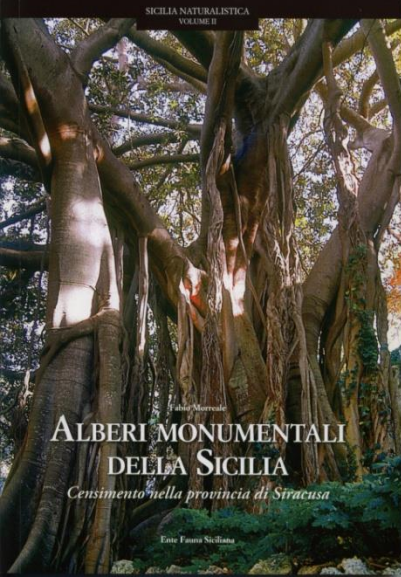
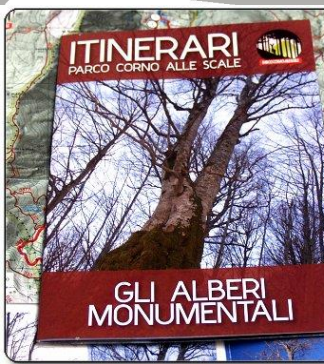
**Sistematico e su tutto il territorio nazionale,  
ma non supportato da una normativa.**

- 22.000 alberi segnalati;
- 1.255 alberi considerati di “maggior interesse ambientale e culturale”;
- 143 *taxa* registrati, di cui 65 appartenenti alla flora italiana e 78 esotica;
- *Quercus pubescens* è la specie più rappresentata, seguita dal genere *Fagus*;
- 150 alberi considerati di “eccezionale valore storico o monumentale”.





# Tanti libri.....





# Normativa regionale

|                     |                                                                                                    |                                         |                  |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|
| Normativa regionale | Specifica normativa di tutela degli alberi monumentali                                             | 6 regioni                               | Calabria         | 2009     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Molise           | 2005     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Piemonte         | 1995     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Toscana          | 1998     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Valdaosta        | 1990     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Veneto           | 2002     |
|                     | Normativa di tutela degli olivi monumentali                                                        | 2 regioni + 1 in itinere                | Abruzzo          | 2008     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Puglia           | 2007     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Sardegna         |          |
|                     | Normativa di protezione della flora spontanea con riferimento alla tutela degli alberi monumentali | 5 regioni                               | Abruzzo          | 1979     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Piemonte         | 1994     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Emilia Romagna   | 1977     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Lombardia        | 2008     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Umbria           | 1978     |
|                     | Normativa forestale con riferimento alla tutela degli alberi monumentali                           | 6 regioni                               | Friuli V. Giulia | 2007     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Lazio            | 2002     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Liguria          | 1999     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Marche           | 2005     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Provincia Trento | 2007     |
|                     |                                                                                                    |                                         | Umbria           | 2001     |
|                     | Nessuna normativa                                                                                  | 3 regioni<br>(1 in itinere e 1 con DGR) | Campania         | proposta |
|                     |                                                                                                    |                                         | Sardegna         |          |
|                     |                                                                                                    |                                         | Sicilia          | DGR      |



## Gli aspetti salienti dell'art. 7 della L. n. 10/2013

- definizione di albero monumentale;
- individuazione dei principi e dei criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali attraverso decreto interministeriale;
- realizzazione del censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni;
- istituzione dell'elenco nazionale degli alberi monumentali gestito dal CfS e alimentato dagli elenchi regionali;
- divieti di abbattimento e danneggiamento;
- sanzioni;
- delega ai comuni per l'esercizio di funzioni autorizzatorie degli interventi di abbattimento e modifica degli apparati consentiti, previo parere obbligatorio e vincolante del CfS;
- finanziamento.

# Definizione univoca di albero monumentale:

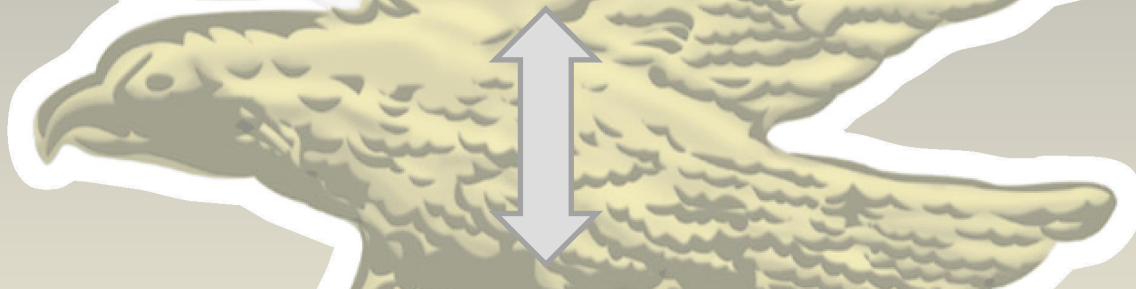
- 
- A stylized, golden eagle with its wings spread, perched on a shield. The shield features a green circular emblem with a white 'U' and 'L' inside. The eagle is set against a light beige background with a subtle pattern.
- a) *l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali **ovunque ubicate** ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come vari **esempi di maestosità e longevità**, per **età o dimensioni**, o di **particolare pregio naturalistico**, per **rarietà botanica e peculiarità della specie**, ovvero che recano un **preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali**;*
  - b) ***i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale**, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;*
  - c) *gli alberi ad alto fusto inseriti in **particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale**, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.*

**Definizione che le Regioni dovranno recepire entro un anno dalla entrata in vigore della legge**



# Censimento degli alberi monumentali

Entro un anno dall'entrata in vigore (= entro il 16 febbraio 2014), i **comuni** provvedono ad effettuare il **censimento degli alberi monumentali** ricadenti nel territorio di relativa competenza.



I **principi** e i **criteri direttivi** per il censimento degli alberi monumentali d'Italia sono individuati, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge (=entro il 16 agosto), con **decreto** del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, di concerto con il **Ministro per i beni e le attività culturali** e il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, sentita la Conferenza unificata.

# Elenco degli alberi monumentali d'Italia

Effettuato il censimento, sempre entro un anno dall'entrata in vigore della legge, i comuni trasmettono i risultati alle regioni ai fini della redazione dell'elenco regionale; gli elenchi regionali sono trasmessi al **Corpo forestale dello Stato** in modo tale da potersi realizzare un **elenco nazionale degli alberi monumentali**.



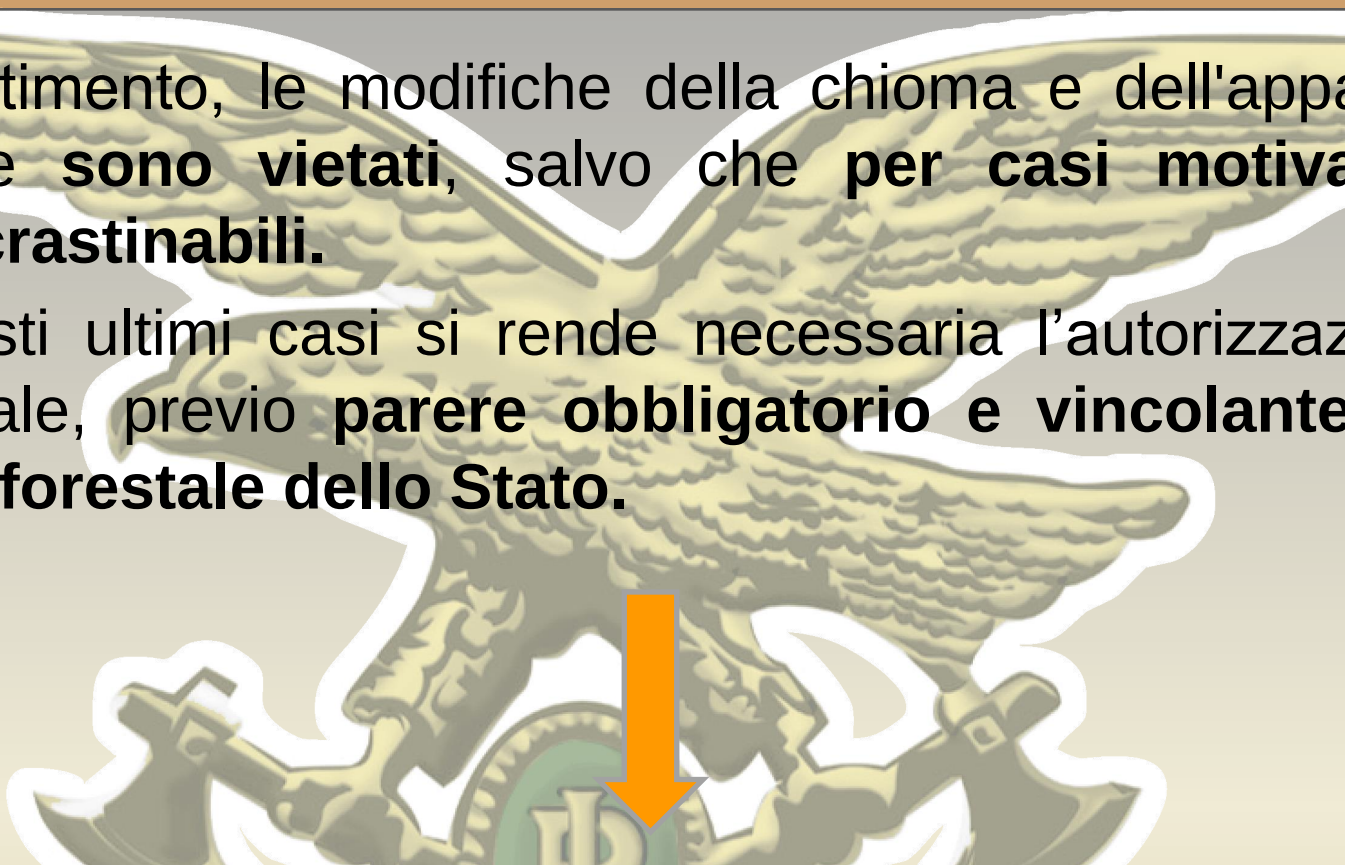
- costante aggiornamento dell'elenco nazionale;
- sua pubblicazione sul sito internet del CfS;
- pubblicazione dell'elenco regionale all'albo pretorio;
- esercizio del potere sostitutivo del MiPAAF in caso di inottemperanza o di persistente inerzia delle regioni.



## Norme di tutela e sistema sanzionatorio

L'abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale **sono vietati**, salvo che **per casi motivati e improcrastinabili**.

In questi ultimi casi si rende necessaria l'autorizzazione comunale, previo **parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato**.

The emblem of the Corpo Forestale dello Stato is a large, stylized eagle with spread wings, perched on a shield. The shield features a green field with a white cross and a gold border. The eagle's talons are visible, holding a branch. A large orange arrow points downwards from the text above to the text below.

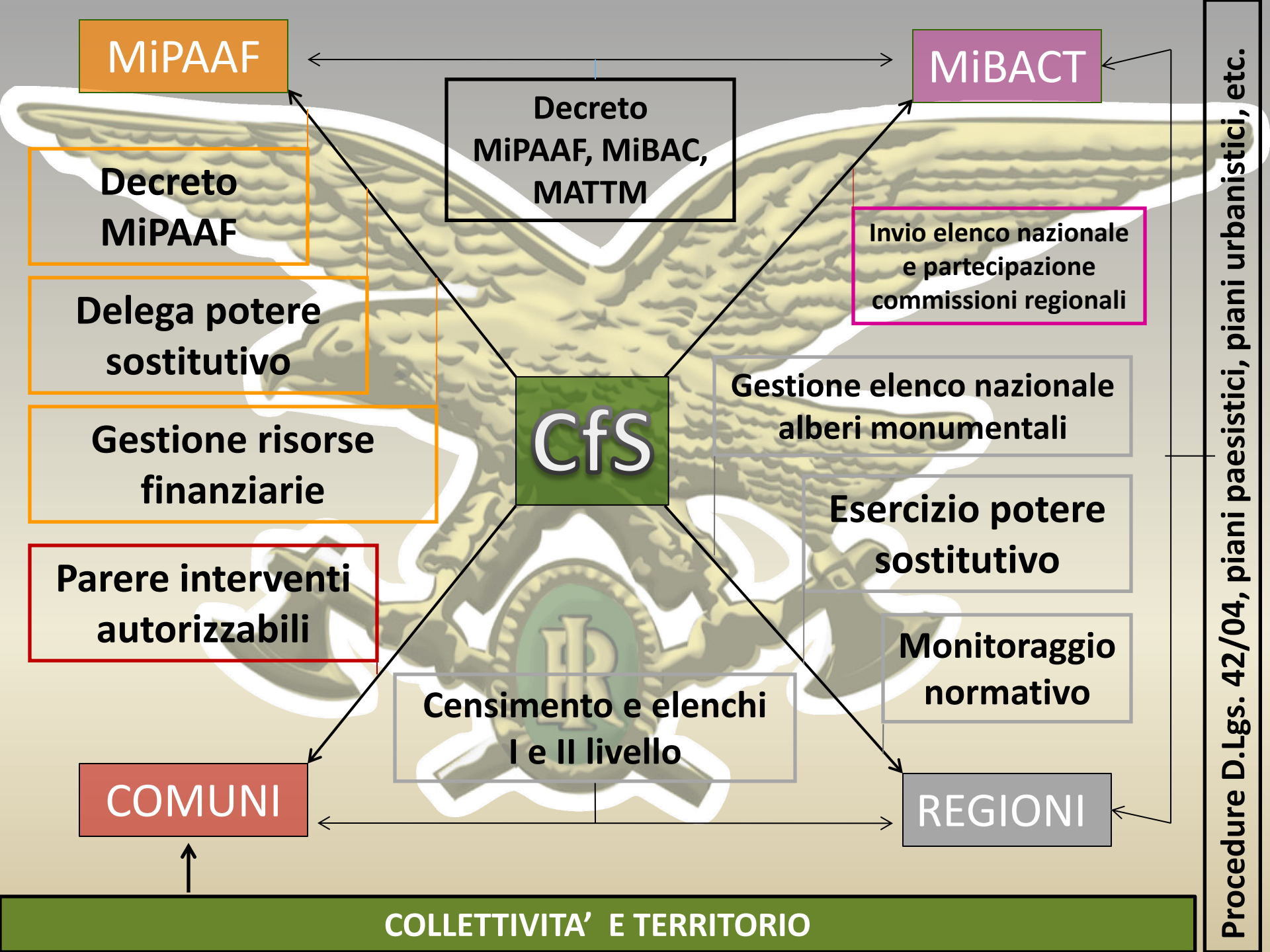
salvo che il fatto costituisca reato,  
sanzioni da € 5.000 a € 100.000 per  
trasgressione ai divieti.

Per l'attuazione dell'art. 7 (e quindi non del solo censimento) è autorizzata la spesa di:

- 2 milioni di euro per l'anno 2013
- 1 milione di euro per l'anno 2014.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.





## Focus 1)

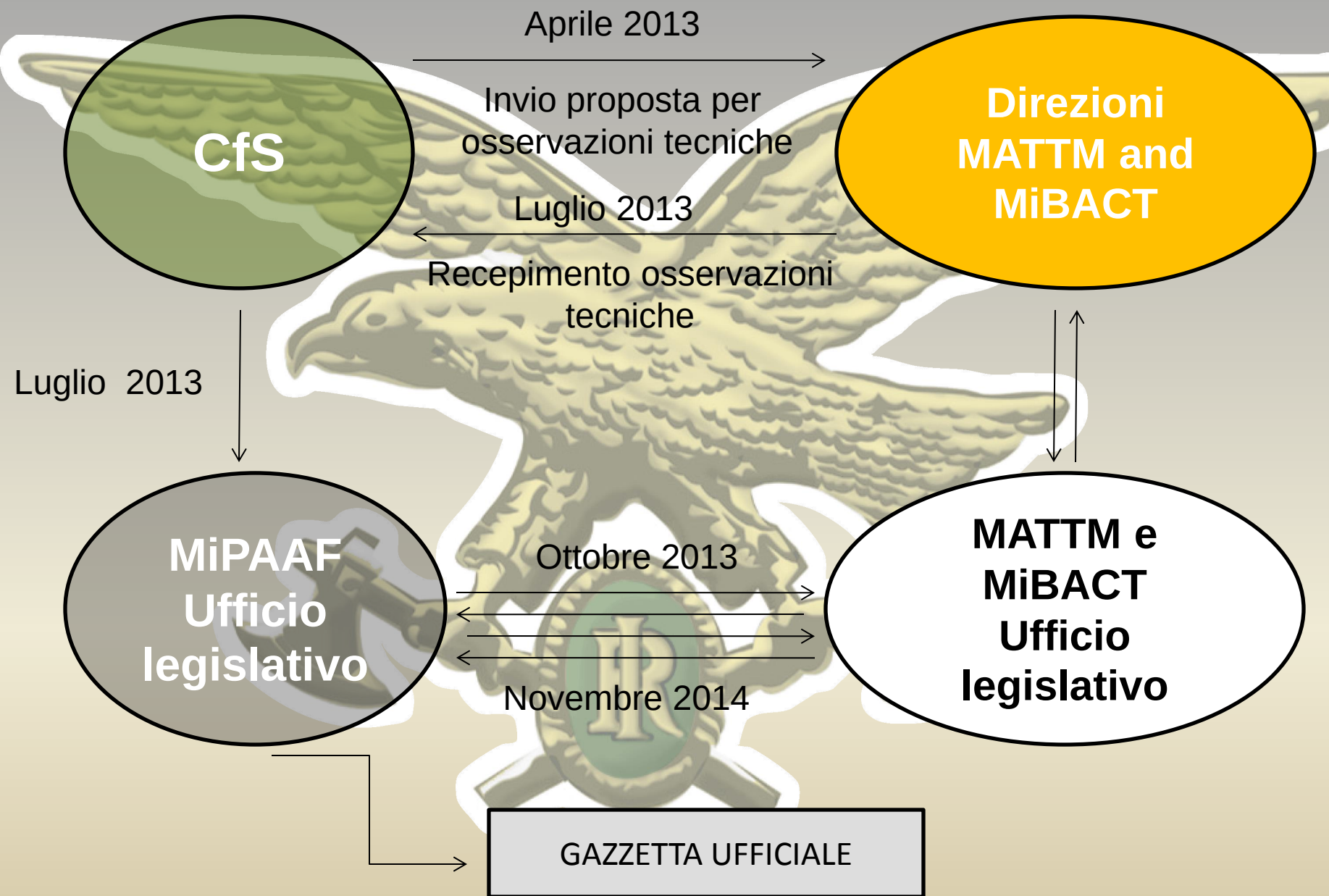
### Iter del decreto attuativo interministeriale

Il decreto interministeriale MiPAAF-MiBACT-MATTM stabilisce i principi e i criteri direttivi per il censimento e la redazione degli elenchi

- Il CfS, individuato come gestore dell'elenco nazionale e come coordinatore delle attività di redazione degli elenchi a livello regionale,
- ha redatto la proposta di decreto, individuando in dettaglio gli aspetti tecnici e operativi dell'attività,
- ha determinato i criteri di monumentalità per la relativa proposta di attribuzione,
- ha individuato le relazioni tra le diverse amministrazioni,

**facendo riferimento alle migliori esperienze  
condotte a livello regionale nel passato**





# Il decreto è stato pubblicato (G.U. n. 268 del

- Articolo 1: (Campo di applicazione e finalità)
- Articolo 2: (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia)
- Articolo 3: (Censimento degli alberi monumentali)
- Articolo 4: (Definizione di albero monumentale)
- Articolo 5: (Criteri di monumentalità)
- Articolo 6: (Scheda di segnalazione e scheda di identificazione)
- Articolo 7: (Realizzazione degli elenchi)
- Articolo 8: (Pubblicazione degli elenchi)
- Articolo 9: (Tutela e salvaguardia)
- Articolo 10: (Segnaletica)
- Articolo 11: (Competenze del Corpo forestale dello Stato e attività di collaborazione agli enti territoriali)
- Articolo 12: (Norme finanziarie)
- Articolo 13: (Clausole di salvaguardia)



+ allegati tecnici

## Focus 2)

### Allineamento tra normativa nazionale e regionale

Recepimento della definizione di albero monumentale entro un anno dalla entrata in vigore della legge n. 10/2013.

Anche se nella normativa regionale i concetti sono espressi in modo più o meno chiaro e approfondito non si registra perfetta aderenza all'enunciazione della legge n. 10/2013.

**Tranne che nella regione Abruzzo, ad oggi non risulta alcuna attività legislativa di allineamento sia come modifica di norme già esistenti che come nuova specifica legislazione.**





# Definizioni regionali attuali

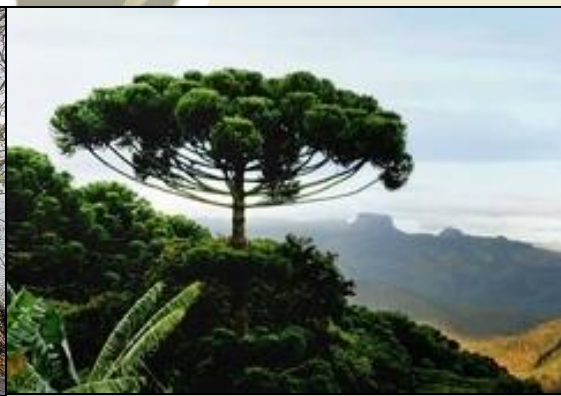
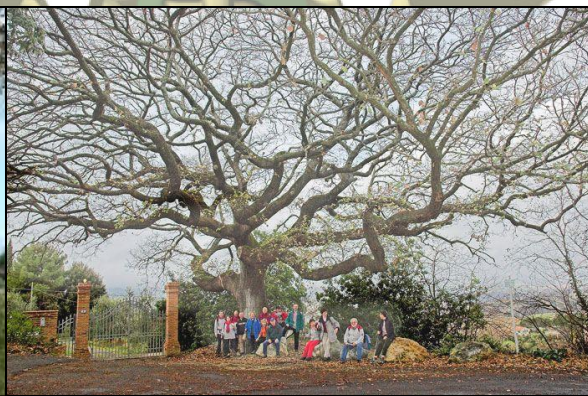
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abruzzo</b>          | <i>Riferimento alla L. n. 10/2013</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Calabria</b>         | <i>le piante arboree di alto fusto di qualsiasi specie, ivi comprese quelle inserite nelle aree demaniali ed in quelle pubbliche, nelle proprietà private, nelle aree rurali e nei centri urbani, che possiedono rilevanti caratteristiche morfologiche, quali l'età secolare, le dimensioni ragguardevoli, il portamento, la forma peculiare, nonché la rarità botanica o l'accertato valore storico-antropologico derivato da citazioni o rappresentazioni in documenti storici.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Emilia Romagna</b>   | <i>esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Friuli V. Giulia</b> | <i>i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lazio</b>            | <i>a) alberi isolati anche all'interno dei centri urbani, o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;<br/>b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;<br/>c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.</i>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Liguria</b>          | <i>esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lombardia</b>        | <i>esemplari di piante perenni legnose, anche appartenenti a specie alloctone purchè non invasive, che possiedono eccezionali caratteristiche morfologiche rispetto alla specie, quali la longevità, le dimensioni ragguardevoli ed al di sopra delle soglie minime di accrescimento previste per classi di età, il portamento e la forma peculiare, determinate anche dalle particolari condizioni di accrescimento in natura, nonché la rarità botanica, anche in riferimento a specie relitte o ad esemplari cresciuti in particolari stazioni o al di fuori del loro areale.<br/>Agli aspetti di carattere botanico e naturale indicati al precedente punto 1) possono accompagnarsi caratteristiche che attengono alle interazioni uomo-ambiente, con particolare</i> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marche</b>                          | <i>formazione vegetale monumentale: gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali;</i>                                                                                                                                    |
| <b>Molise,<br/>Toscana,<br/>Veneto</b> | <i>a) alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerate come rari esempi di maestosità o longevità;<br/>b) alberi che hanno un preciso riferimento a e-venti o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Piemonte</b>                        | <i>a) alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;<br/>b) alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;<br/>c) filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.</i>                                                                                                                                                        |
| <b>Trento</b>                          | <i>alberi caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale nonché di attività agricole cadute in oblio.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Umbria</b>                          | <i>alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:<br/>a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;<br/>b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;<br/>c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.</i> |
| <b>Valdaosta</b>                       | <i>a) le piante, componenti relitte delle formazioni boschive poste a protezione dei villaggi, aventi un'età minima di anni 200 ed un tronco con diametro superiore a centimetri 80;<br/>b) i castagni da frutto aventi un tronco con diametro superiore a centimetri 100 e una chioma vitale all' 80%;<br/>c) gli alberi di qualsiasi specie, esclusa la “Populus”, ovunque radicati, che per rarità, dimensioni, età o altre particolari caratteristiche possono ritenersi monumentali.</i>                                                                                                                     |

## Focus 3) Censimento

Trattazione dei censimenti già effettuati dalle Regioni sulla base di criteri di monumentalità e parametri diversi rispetto a quelli indicati nel decreto.

1. Valore legato all'età e alle dimensioni
2. Valore legato alla forma e portamento
3. Valore ecologico
4. Valore legato all'architettura
5. Valore legato alla rarità botanica
6. Valore storico-culturale -religioso
7. Valore paesaggistico





## Focus 4)

### Capacità tecnica e finanziaria dei comuni per le attività di censimento

Non tutti i comuni italiani dispongono di adeguate strutture tecniche per portare avanti un'attività che richiede specifica competenza tecnica.

Si possono mettere in campo effettive forme di collaborazione con organizzazioni/associazioni.

Il censimento potrebbe essere portato avanti da amministrazioni di livello maggiore (province, regioni).

**Come sostegno all'attività di censimento, i comuni e le regioni possono chiedere specifica collaborazione al CfS (verifica delle segnalazioni, supporto nei rilievi, es).**

## Focus 5)

# Individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie

**Le risorse per ogni comune sono inadeguate**

Occorre stabilire i criteri di ripartizione tra le Regioni delle risorse disponibili assegnate al Centro di Responsabilità del CFS nel capitolo 7963 per la relativa gestione.



# Prima di iniziare le attività sul campo

Revisione formale dell'elenco degli alberi monumentali relativo al censimento 1982 e sua pubblicazione sul sito web del CfS (n. 1255 esemplari definiti di *maggior interesse ambientale e culturale*).

(\*) esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale

| n.ordine | Comune           | Provincia | Località                      | Genere e specie                  | Circ. | Alt. | Nome volgare   | Nome inglese   |
|----------|------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-------|------|----------------|----------------|
|          |                  |           |                               |                                  | m     | m    |                |                |
| 1        | Alfedena         | AQ        | S. Francesco                  | <i>Quercus cerris</i> L.         | 4.1   | 30   | Cerro          | Turkey oak     |
| 2        | Barrea           | AQ        | Serrone                       | <i>Acer pseudoplatanus</i> L.    | 5.3   | 22   | Acero montano  | Sycamore maple |
| 3        | Barrea           | AQ        | Centro abitato                | <i>Ulmus minor</i> Mill.         | 3.5   | 10   | Olmo campestre | Common elm     |
| 4        | Cagnano Amiterno | AQ        | Capo del Colle                | <i>Quercus pubescens</i> Willd.* | 7.2   | 10   | Roverella      | Downy oak      |
| 5        | Cansano          | AQ        | Renicce                       | <i>Populus nigra</i> L.          | 4.4   | 30   | Pioppo nero    | Black poplar   |
| 6        | Castel di Sangro | AQ        | Scodanibbio                   | <i>Quercus cerris</i> L.         | 4.1   | 14   | Cerro          | Turkey oak     |
| 7        | Civitella Roveto | AQ        | Collalto                      | <i>Acer pseudoplatanus</i> L.    | 7.2   | 22   | Acero montano  | Sycamore maple |
| 8        | Civitella Roveto | AQ        | Rifugio Cerasoli              | <i>Fagus sylvatica</i> L.        | 4.1   | 24   | Faggio         | European beech |
| 9        | Civitella Roveto | AQ        | Pachetta                      | <i>Quercus robur</i> L.          | 4.1   | 21   | Farnia         | English oak    |
| 10       | Gioia dei Marsi  | AQ        | Terraegna                     | <i>Fagus sylvatica</i> L.        | 5.7   | 25   | Faggio         | European beech |
| 11       | L'Aquila         | AQ        | Sessa                         | <i>Quercus pubescens</i> Willd.  | 4.2   | 20   | Roverella      | Downy oak      |
| 12       | L'Aquila         | AQ        | S. Giuliano                   | <i>Quercus pubescens</i> Willd.  | 5.7   | 13   | Roverella      | Downy oak      |
| 13       | L'Aquila         | AQ        | SS Tiburtina<br>Valeria Km 31 | <i>Populus alba</i> L.*          | 6.7   | 30   | Pioppo bianco  | White poplar   |
| 14       | Lecce nei Marsi  | AQ        | Centro abitato                | <i>Quercus pubescens</i> Willd.  | 4.7   | 18   | Roverella      | Downy oak      |



## Ricognizione della normativa regionale



2) Agricoltura e foreste

1.r. 60/1998

**Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 60**

**Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.**

(Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 24.08.1998)

|                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 01 - Finalità.....                                                         | 1 |
| Art. 02 - Definizione.....                                                      | 1 |
| Art. 03 - Elenco regionale degli alberi monumentali.....                        | 1 |
| Art. 04 - Modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49..... | 1 |
| Art. 05 - Tutela e valorizzazione.....                                          | 1 |
| Art. 06 - Abbattimento.....                                                     | 1 |
| Art. 07 - Sanzioni amministrative.....                                          | 1 |
| Art. 08 - Obbligo di ricompiano.....                                            | 1 |
| Art. 09 - Abrogazione.....                                                      | 2 |

### Art. 01 - Finalità

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale.

### Art. 02 - Definizione

1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico:  
a) gli alberi inclusi o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;  
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

### Art. 03 - Elenco regionale degli alberi monumentali

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli alberi monumentali.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta dei comuni, ovvero dei soggetti titolari di aree sottoposte a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.

le proposte di cui al comma 2 pervengono dai soggetti proponenti alla Giunta regionale entro 90 giorni dall'adozione, da parte di quest'ultima, dell'atto di definizione dei contenuti informativi di cui al comma 3.

6. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, operano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l'individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l'adozione delle relative tutele.

7. L'ARSA e l'ARPAI, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano l'assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell'elenco di cui al comma 1.

### Art. 04 - Modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49

omissis (1)

### Art. 05 - Tutela e valorizzazione

1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati in loco come "Alberi monumentali protetti. L.R. 60/98".

2. La Giunta regionale e gli enti cui all'articolo 3 comma 2 promuovono iniziative di pubblicazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

### Art. 06 - Abbattimento

1. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze filantropiche, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica.

### Art. 07 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbatta senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6, o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, è sottoposto a una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni albero abbattuto.

2. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diverse destinazioni; a disposizione di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Le sanzioni di cui al primo comma sono applicate ai soggetti gestori nel cui territorio è violata la tutela di cui alla legge 24 n. 889, nonché della legge regionale 12 n. 85. Il comune ovvero i soggetti gestori ivi previsti che designano prioritariamente alla fruizione e ricompiano degli alberi monumentali alle cure culturali dell'altare pubblica.

### Art. 08 - Obbligo di ricompiano

1. L'abbattimento di comuni ovvero i soggetti gestori del ricompiano di specie vegetali analoghe a

si ottemperano all'obbligo previsto dal precedente termine assegnato per il ricompiano, il comune gestore provvede d'ufficio e gli sono assoggettati a una sanzione amministrativa minima prevista dall'articolo 7 comma 1, oltre al se eventualmente volente.

**REGIONE LAZIO**

SI RIPARTE CON I FONDI EUROPEI PER LE IMPRESE E UNA REGIONE CHE LI USA BENE.

**BUR**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

ENTRA IN REGIONE | ARGOMENTI | SERVIZI ONLINE | URP

GUIDA AL SITO | CERCA A-Z | CONTATTI | RSS

14:08 Mercoledì 08 Novembre 2012

ARSIAL CAMBIA. L'AGENZIA PER L'AGRICOLTURA TORNA VICINA AI BISOGNI DEL SETTORE

Sei in: Home | bollettino ufficiale | ultime edizioni bur

**RICERCHE**

- Ricerca edizione BUR
- Ricerca atto puntuale

**SERVIZI PER INSEZIONISTI**

- Accesso area riservata
- Richiesta accreditamento

**ARGOMENTI**

- FAQ - Domande frequenti
- Guida al servizio
- Normativa e manualistica di riferimento
- Redazione e recapiti
- Inserzioni in formato cartaceo
- Tariffe

**Ultimo BUR pubblicato**

| No. | Data       | Edizione      | Indice                 | Scarica file pdf                  | Scarica file firmato digitalmente     |
|-----|------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 91  | 05/11/2013 | Ordinario     | <a href="#">Indice</a> | <a href="#">BUR-2013-91-0.pdf</a> | <a href="#">BUR-2013-91-0.pdf.p7m</a> |
| 91  | 05/11/2013 | Supplemento 1 | <a href="#">Indice</a> | <a href="#">BUR-2013-91-1.pdf</a> | <a href="#">BUR-2013-91-1.pdf.p7m</a> |

Nota: Cliccando su "Indice" viene visualizzato l'elenco degli atti e, cliccando poi sull'oggetto, è possibile scaricare il singolo atto invece dell'intero Bur.

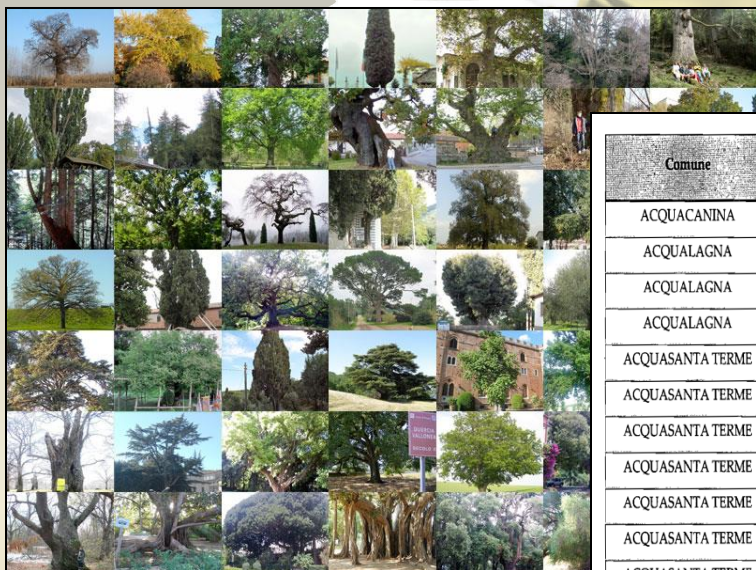
**Altri BUR pubblicati recentemente**

| No. | Data       | Edizione      | Indice                 | Scarica file pdf                  | Scarica file firmato digitalmente     |
|-----|------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 90  | 31/10/2013 | Ordinario     | <a href="#">Indice</a> | <a href="#">BUR-2013-90-0.pdf</a> | <a href="#">BUR-2013-90-0.pdf.p7m</a> |
| 89  | 29/10/2013 | Ordinario     | <a href="#">Indice</a> | <a href="#">BUR-2013-89-0.pdf</a> | <a href="#">BUR-2013-89-0.pdf.p7m</a> |
| 89  | 29/10/2013 | Supplemento 1 | <a href="#">Indice</a> | <a href="#">BUR-2013-89-1.pdf</a> | <a href="#">BUR-2013-89-1.pdf.p7m</a> |
| 88  | 24/10/2013 | Ordinario     | <a href="#">Indice</a> | <a href="#">BUR-2013-88-0.pdf</a> | <a href="#">BUR-2013-88-0.pdf.p7m</a> |

# Normativa regionale

|  |                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Abruzzo               | L.R. 20 maggio 2008, n. 6            | <i>Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo</i>             |
|  |                       | L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e mod. | <i>Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo (art.4)</i>                                                                                                                                            |
|  | Basilicata            | L.R. 28 giugno 1994, n. 28           | <i>Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata (artt.32,33)</i>                                                                                   |
|  | Calabria              | L.R. 7 dicembre 2009, n.47           | <i>Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria</i>                                                                                                         |
|  | Campania              |                                      | Proposta legge alberi monumentali                                                                                                                                                                                |
|  | Emilia Romagna        | L.R. 24 gennaio 1977, n. 2           | <i>Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco (artt. 1,6,9,14,15)</i> |
|  | Friuli Venezia Giulia | L.R. 23 aprile 2007, n.9             | <i>Norme in materia di risorse forestali (artt.79-83)</i>                                                                                                                                                        |
|  | Lazio                 | L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e mod.   | <i>Norme in materia di gestione delle risorse forestali (artt.31-34, 83-84)</i>                                                                                                                                  |
|  | Liguria               | L.R. 22 gennaio 1999 , n. 4          | <i>Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico (artt.4,12,52,57,58)</i>                                                                                                                               |
|  | Lombardia             | L.R. 31 marzo 2008, n. 10            | <i>Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea (artt.12, 13)</i>                                                                                |
|  | Marche                | L.R. 23 febbraio 2005, n. 6          | <i>Legge forestale regionale (artt. 2,20,21,22,23,26,27,28,29.30)</i>                                                                                                                                            |
|  | Molise                | L.R. 6 dicembre 2005, n. 48          | <i>Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali</i>                                                                                                                                                          |
|  | Piemonte              | L.R. 3 aprile 1995, n. 50            | <i>Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico</i>                                                                                                                  |
|  | Puglia                | L.R. 4 giugno 2007, n. 14            | <i>Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia</i>                                                                                                                                |
|  | Sardegna              |                                      | Proposta legge ulivi monumentali                                                                                                                                                                                 |
|  | Sicilia               |                                      | DDG 7538 albo degli alberi monumentali                                                                                                                                                                           |
|  | Toscana               | L.R. 13 agosto 1998, n. 60           | <i>Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali</i>                                                                                                                                                          |
|  | Trento e Bolzano      | L.P. 15.12.2004, n. 10               | <i>Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia (art.3)</i>                                                           |
|  |                       | L.P. 23 maggio 2007, n. 11           | <i>Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette (art.24)</i>                                                                                                              |
|  | Umbria                | L.R. 11 agosto 1978, n. 40           | <i>Norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.</i>                                                                                                |
|  |                       | L.R. 19 novembre 2001, n. 28 e mod.  | <i>Testo unico regionale per le foreste (artt. 1,3,12,48)</i>                                                                                                                                                    |
|  | Valle d' Aosta        | L.R. 21 agosto 1990, n. 50           | <i>Tutela delle piante monumentali</i>                                                                                                                                                                           |
|  | Veneto                | L.R. 9 agosto 2002, n. 20            | <i>Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali</i>                                                                                                                                                          |

## Ricognizione dei censimenti effettuati e degli elenchi pubblicati



| Comune           | FVM<br>Scheda n. | FVM<br>Tipo | FVM<br>Specie       |
|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| ACQUACANINA      | 348              | bosco       | FAGGIO              |
| ACQUALAGNA       | 34               | albero      | ROVERELLA           |
| ACQUALAGNA       | 35               | albero      | OLMO CAMPESTRE      |
| ACQUALAGNA       | 52               | albero      | ALBERO DI GIUDA     |
| ACQUASANTA TERME | 171              | albero      | ROVERELLA           |
| ACQUASANTA TERME | 177              | albero      | ROVERELLA           |
| ACQUASANTA TERME | 178              | albero      | ROVERELLA           |
| ACQUASANTA TERME | 241              | albero      | SORBO DOMESTICO     |
| ACQUASANTA TERME | 242              | albero      | CASTAGNO            |
| ACQUASANTA TERME | 243              | albero      | CASTAGNO            |
| ACQUASANTA TERME | 244              | albero      | PERASTRO            |
| ACQUASANTA TERME | 245              | bosco       | ABETE BIANCO        |
| ACQUASANTA TERME | 246              | albero      | FAGGIO              |
| ALTIDONA         | 237              | albero      | ROVERELLA           |
| AMANDOLA         | 179              | filare      | TIGLIO SELVATICO    |
| AMANDOLA         | 180              | albero      | ROVERELLA           |
| AMANDOLA         | 181              | albero      | ROVERELLA           |
| AMANDOLA         | 186              | albero      | GINKO               |
| AMANDOLA         | 189              | albero      | CEDRO DELL'HYMALAYA |
| AMANDOLA         | 190              | albero      | TIGLIO SELVATICO    |

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI Allegato n. 3  
Legge 14 gennaio 2013, n.10

**SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE ALBERO O FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE**

n. scheda:  data rilievo:

Albero singolo ☐ Filare singolo ☐ Filare doppio ☐ Viale alberato ☐ Gruppo ☐ Bosco ☐

Censito in passato: no ☐ sì ☐ riferimento censimento passato:

**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA**

Regione:  Provincia:

Comune:  Località:

Indirizzo:

Itinerario di accesso:

Riferimenti catastali: Foglio:  Particelle:

Coordinate GPS in WGS 84:  Carta IGM: foglio  n.

Altitudine (m):  Pendenza (%):

**CONTESTO**

Ambiente urbano: verde privato ☐ verde pubblico ☐

Ambiente extraurbano: bosco ☐ coltivi ☐ pascolo ☐ incolto ☐ parco/giardino ☐

altro:

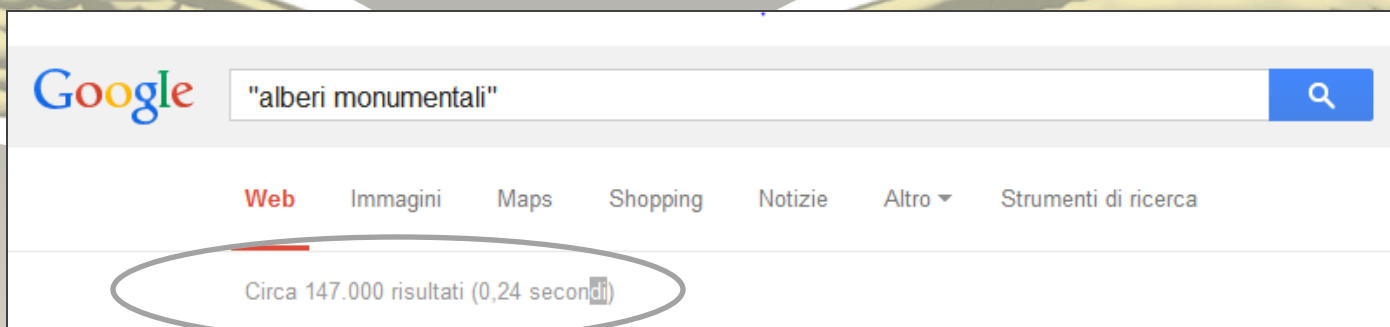
Caratteristiche del suolo:

1



# Prima di iniziare le attività sul campo

## Sul web



Come scoprire **alberi** secolari e strani in val di Sole-**Trentino**



[www.ebookininternet.com/.../come-scoprire-alberi-secolari-e-str...](http://www.ebookininternet.com/.../come-scoprire-alberi-secolari-e-str...)

di Gennaro Garofalo - in 678 cerchie di Google+

20/set/2011 - In val di Sole, in **Trentino**, esistono alcuni luoghi dove scoprire **alberi** antichi di secoli o dalle forme strane e bizzarre. Per scoprirli, ...

"TreeBook", il profilo dei **cercatore d'alberi** - Homolaicus

[www.homolaicus.com/scuola/alberi.htm](http://www.homolaicus.com/scuola/alberi.htm)

Non è facile individuarlo in mezzo ai **giovani alberi** del bosco di Sitran. Sembra un castagno come tanti altri, dai quali si dipartono rami **più** o meno irregolari.

**Alberi monumentali del lazio, confronta prezzi e offerte alberi ...**

[www.trovaprezzi.it](http://www.trovaprezzi.it) > Libri > Scienze e Tecnica

Trova Prezzi - Il motore di ricerca per i tuoi acquisti - **alberi monumentali** del lazio.

Sono 14 le regioni/province che hanno realizzato un censimento ed hanno compilato degli elenchi ufficializzati da atti di giunta o dirigenziali, poi inseriti in banca dati.

Calabria, Campania, Sardegna, Puglia (olivi) non sembra abbiano realizzato censimenti ufficiali.

# Prima di iniziare le attività sul campo

- ripartizione fondi e convenzioni con le Regioni;
- convocazione riunione operativa con le Regioni;
- messa a punto di criteri valutativi;
- emanazione di circolari esplicative;
- progettazione data base;
- progetto di formazione del personale CfS in materia di arboricoltura e valutazione rischi.



Molte Grazie per l'attenzione

